



# ***PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE***

***SULLE MODIFICHE AL***

## ***REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI)***

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL  
25/05/2022**

*"Modifica Regolamento Tari"*.

**IL REVISORE DEI CONTI**

***DOTT.SSA DANIELA MANCA***



# COMUNE DI TISSI

(Provincia di Sassari)

Verbale n. 6/2022 del 30/05/2022

**Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti (TARI)**

## PREMESSA

Vista la proposta di Deliberazione Consiliare n. 17 presentata in data 25/05/2022, concernente la modifica del regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con delibera consiliare n. 24 del 29/07/2021 sul quale l'organo di revisione ha espresso apposito parere con verbale n. 11 del 22/07/2021;

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.

## CONSIDERATO

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*



## COMUNE DI TISSI (Provincia di Sassari)

- che l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl "Milleproroghe") recentemente convertito nella legge n. 25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni *"possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.* Lo stesso dl "Milleproroghe" all'art. 3, commi 5-sexiesdecies, **dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024.** In via generale, si ricorda che in base all'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 53, comma 16 della legge n.388 del 2000, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- Che con la conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 "Sostegni-ter" (Legge 25 del 28/03/2022), il legislatore ha, disposto all'articolo 13 comma 5-bis quanto segue: *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile".*
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".*
- che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che. *Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*
- che con deliberazione n. 18 del 25/05/2022 dell'Ente Territorialmente Competente (Unione dei Comuni del Coros) si è proceduto alla predisposizione, secondo i contenuti di cui al metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani (MTR), del Piano Economico Finanziario (PEF). Che tale Piano è stato, opportunamente asseverato e redatto sulla base delle indicazioni di ARERA fornite sulla gestione del servizio rifiuti urbani per



# COMUNE DI TISSI

## (Provincia di Sassari)

l'anno 2022, al quale è allegata la relativa documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa;

### RILEVATO

- che con la presente proposta di delibera vengono approvate le seguenti modifiche al Regolamento:
  - **ART. 3 – DICHIARAZIONE** – sono stati aggiunti i commi 2 e 3;
  - **Art. 5 – RIMBORSI** – è stato modificato il comma 2, relativo alla misura degli interessi “Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali a decorrere dalla data di versamento” mentre nella versione precedente si faceva riferimento ad un successivo articolo che in realtà non c’era.
  - **ART. 6 – PRESUPPOSTO** – al comma 3 è stato aggiunto il seguente periodo “*Gli immobili destinati ad abitazione, e relative pertinenze, che risultino privi di utenze, ma nei quali sono presenti mobili e arredi, corrispondono unicamente la tariffa fissa; la variazione decorre dalla data di dichiarazione*”
  - **ART. 9 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI** – è stato modificato il comma 3 ai fini di regolamentare le attività connesse all’agricoltura ex art. 21135 c.c.; il nuovo testo è il seguente:  
*“I locali dove si producono esclusivamente rifiuti agricoli sono esclusi dalla tassazione. I locali dove si svolgono attività connesse all’agricoltura, compresi gli agriturismi, sono assoggettati a tassazione con attribuzione della tariffa maggiormente rispondente al tipo di attività effettivamente svolta con una riduzione del 10% da applicare alla quota fissa e alla quota variabile. Rimane impregiudicato il diritto di ottenere la piena detassazione sia per la tariffa fissa, sia per la tariffa variabile laddove sia dimostrato l’auto smaltimento di tutte le frazioni di rifiuto incluse quelle riconducibili all’elenco dei rifiuti urbani di cui all’allegato L quater del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni. La prova dell’avvenuto smaltimento di tutte le frazioni di rifiuto diverse dal rifiuto agricolo deve essere fornita al comune consegnando copia delle fatture e dei contratti per il servizio entro il 30 aprile dell’anno successivo rispetto a quello di riferimento; in alternativa alla fornitura della già menzionata documentazione, è ammessa la presentazione di una apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 soggetta, comunque, a possibili verifiche da parte del comune. In tal caso è vietato ogni conferimento di rifiuti al sistema di raccolta comunale e la violazione di tale divieto comporterà il recupero della tassazione con riferimento a tutti i locali in cui la già menzionata attività è svolta.*  
È stata aggiunta nella tabella la voce “attività industriali” con relativa riduzione.
  - **ART. 10**, originariamente rubricato “Rifiuti avviati al riciclo o al recupero” è stato modificato in “Rifiuti avviati al riciclo - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico”; al comma 6 è stata eliminata la dicitura relativa al termine per la presentazione della documentazione perché specifica per l’anno 2021;
  - **ART. 14** originariamente “Piano Finanziario” è stato aggiornato con le principali indicazioni relative al Piano Economico Finanziario MTR 2 e informazioni sulla determinazione della Tariffa;



# COMUNE DI TISSI

## (Provincia di Sassari)

- **ART. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE** è stato aggiunto il comma 5 *“Alle attività di affittacamere è applicata la tariffa degli alberghi senza ristorazione.”*
- **ART. 19 – RIDUZIONI TRIBUTO** – Su indicazione dell’amministrazione la percentuale di riduzione per il compostaggio domestico è stata innalzata dal 3 al 10%; il comma b) dell’art. 3 è stato modificato come segue: *inoltrare la specifica richiesta di riduzione al Comune entro e non oltre il 31 marzo utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall’Ufficio, allegando ricevuta di acquisto della compostiera domestica; la riduzione sarà applicata dalla data di presentazione della richiesta;* il comma 5 è stato modificato indicando il mancato rispetto dei commi 2 e 4 (in precedenza erano 2 e 3) come causa di revoca della riduzione.  
È stato eliminato il comma 6 “La riduzione sarà calcolata a consuntivo e il relativo importo sarà compensato con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborsato per l’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza”  
Sono state apportate modifiche alla data di decorrenza delle riduzioni (comma 7).
- **ART. 20 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI** modificato il titolo da *“Agevolazioni per particolari categorie di soggetti”* in *“Riduzioni e agevolazioni per particolari categorie di soggetti”*; sono stati eliminati i precedenti commi 6 e 7 relativi alle agevolazioni COVID per utenze domestiche e non domestiche; è stato eliminato il comma 9 *“Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza”*
- **ART. 23 DICHIARAZIONE DI INIZIO – VARIAZIONE E CESSAZIONE** ai commi 5 e 6 le parole *“dichiarazione IUC”* sono state sostituite con *“dichiarazione TARI”*;
- **ART. 24 RISCOSSIONE** – il comma 1 del precedente articolo recitava come segue: *“La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo, è versata mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale ovvero utilizzando gli altri sistemi di pagamento messi a disposizione dal comune.”* ed è stato modificato in *“La TARI costituisce una tassa in autoliquidazione, applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo; viene versata mediante modello di pagamento unificato ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali previste dalla legge e messi a disposizione dal Comune (PagoPA).”*
- **ART. 25 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI** l’articolo è stato modificato per eliminare una contraddizione con l’art. 20. Il precedente testo infatti recitava: *“Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ove non sia diversamente disciplinato, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate”*; la nuova versione prevede: *“Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni previste dalla normativa vigente, ove non sia diversamente disciplinato, ne sarà applicata soltanto una, quella che risulterà più favorevole al contribuente”*
- **Art. 27 VERIFICHE E ACCERTAMENTI** è stato corretto un errore materiale nel comma 10; *“le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4”* è stato sostituito con *“le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9”*.



## COMUNE DI TISSI (Provincia di Sassari)

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario ;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

### VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che le modifiche apportate al Regolamento approvato in data 21/07/2021 consentono il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della **completezza**;
- del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- della **coerenza** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

### CONCLUSIONE

#### Esprime

parere favorevole all'approvazione delle modifiche al Regolamento che disciplina la TARI composto di n. 29 articoli e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo .

Tissi li 30/05/2022

Il Revisore

*Dott.ssa Daniela Manca*